



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Separazione, accordi su mantenimento e affido dei figli

Autore: Redazione | 29/03/2021



I genitori separati possono accordarsi sull'affidamento e sull'assegno per i minori.

Tua moglie ti ha lasciato dopo sette anni di matrimonio. Tu non eri molto d'accordo e, più volte, hai manifestato la volontà di riprovarci, almeno per il bene dei vostri

bambini. Lei, però, è talmente sicura della sua scelta che non vuole fare un passo indietro. Quindi, non ti resta che accettare la situazione e trovare un punto di incontro.

In questo articolo parleremo della **separazione e degli accordi sul mantenimento e sull'affido dei figli**. Se la coppia raggiunge un'intesa sulla regolamentazione di alcuni aspetti del loro matrimonio, allora può presentare un ricorso congiunto in tribunale. Si tratta della cosiddetta separazione consensuale che consente ai coniugi di porre fine alla loro relazione in modo del tutto pacifico. Se l'accordo viene ritenuto equo, il giudice provvederà all'omologazione. Il provvedimento verrà poi annotato sull'atto di matrimonio dall'Ufficiale di Stato civile.

Infine, le condizioni possono anche essere modificate qualora siano sopraggiunti motivi giustificati. Se anche tu stai pensando di lasciare il tuo partner e desideri saperne di più sull'argomento, ti consiglio di proseguire la lettura.

Cos'è la separazione?

A dispetto di quanto si pensi, la **separazione** rappresenta solo un rimedio provvisorio alla **crisi coniugale**. In altre parole, **marito** e **moglie** sono autorizzati a non vivere più insieme e possono avere relazioni sentimentali con altre persone (naturalmente, nel rispetto della dignità dell'ex). Tale situazione perdura fino a quando non interviene una **riconciliazione** oppure una pronuncia di divorzio che segna la fine definitiva del **matrimonio**.

Per completezza, va detto che la separazione può essere:

- **consensuale**: qualora la coppia raggiunga un accordo in ordine al mantenimento, all'assegnazione della casa coniugale, all'affidamento dei figli, ecc. In tal caso, i coniugi possono rivolgersi al giudice con un ricorso congiunto oppure, in alternativa, stipulare una convenzione di negoziazione assistita dagli avvocati o ancora presentarsi dinanzi al sindaco quale ufficiale di Stato civile;
- **giudiziale**: in mancanza di accordo, il coniuge può presentare ricorso nei confronti dell'altro. In tal caso, se il tentativo di conciliazione fallisce, il giudice adotta provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei figli (qualora ci siano) e il procedimento prosegue con un notevole

allungamento dei tempi e dei costi. È sempre possibile, comunque, raggiungere un accordo nelle more del processo.

Separazione, accordi su mantenimento e affido dei figli

In questo articolo ci concentreremo sulla **separazione consensuale**, cioè quando marito e moglie sono d'accordo a porre fine al loro matrimonio e raggiungono un'intesa sulle questioni relative al **mantenimento** e all'**affidamento dei loro figli**.

Innanzitutto, chiariamo subito che ciascun **genitore** deve provvedere alle spese relative alla crescita, all'educazione ed all'istruzione dei propri bambini in proporzione alle rispettive capacità economiche. I **coniugi** possono comunque accordarsi sull'entità dell'assegno che il **genitore non collocatario** dovrà corrispondere ogni mese all'altro nell'interesse della prole e che dovrà tener conto, in particolare, delle esigenze del minore e del suo tenore di vita goduto prima della separazione.

La regola generale è che i **figli** vengano affidati sia alla mamma che al papà in regime condiviso con collocamento prevalente presso uno dei due. Nella maggior parte dei casi, i bambini restano a vivere con la madre e potranno vedere il padre una o due volte a settimana e durante alcuni weekend al mese (al riguardo, si parla di **diritto di visita**). Tale soluzione consente ai minori di continuare ad avere un rapporto sano e continuativo con entrambi i genitori, nonostante gli stessi non stiano più insieme (cosiddetto **principio di bigenitorialità**).

Con l'**affidamento condiviso**, quindi, i coniugi devono prendere di comune accordo qualsiasi decisione rilevante per i figli, mentre potranno adottare in totale autonomia le questioni meno importanti (ad esempio, quale cibo comprare).

Separazione: quali sono gli effetti?

Quanto alle **conseguenze della separazione**, ti ho già spiegato che la stessa non fa venir meno lo *status* di coniuge e non pone fine al matrimonio. Tuttavia, vengono meno alcuni effetti del vincolo coniugale: ad esempio, si scioglie la comunione legale dei beni e cessano gli obblighi di fedeltà e di coabitazione.

Tuttavia, permane il dovere di:

- contribuire nell'interesse della famiglia;
- mantenere il coniuge economicamente più debole, a meno che nei suoi confronti sia stato pronunciato l'addebito cioè gli sia attribuita la colpa della fine del matrimonio;
- mantenere, istruire ed educare i figli.

Infine, va precisato che il **coniuge separato** non è escluso dalla successione legittima né dalla quota di riserva della legittima (tranne nell'ipotesi di **separazione con addebito**).

Gli accordi di separazione si possono modificare?

Le condizioni contenute nel provvedimento di **omologazione della separazione** consensuale possono essere modificate o revocate in qualsiasi momento, a condizione che siano sopraggiunti giustificati motivi. Tale mutamento può riguardare sia gli aspetti patrimoniali (come, ad esempio, l'assegno di mantenimento) sia l'affidamento dei figli. Anche in tal caso, i coniugi possono scegliere di rivolgersi al giudice oppure avvalersi della **negoziazione assistita** da un avvocato o rendere le dichiarazioni dinanzi al sindaco.